# CAMERA DEI DEPUTATI N. **1083**

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato TERESIO DELFINO**

Disciplina della professione di dottore naturalista

*Presentata il 21 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La tutela dell'ambiente e la protezione della natura richiedono adeguate professionalità. Accade ancora troppo spesso che, anche per carenza di adeguate competenze professionali o per sottoutilizzazione di competenze esistenti, prescrizioni e previsioni normative di tutela dell'ambiente non trovino applicazione reale ed efficace o, peggio, si debba assistere ad interventi motivati formalmente da esigenze di tutela che producono invece danni ambientali.

Con il provvedimento proposto si disciplina la professione di dottore naturalista, chiamata a svolgere un ruolo particolarmente importante nella tutela dell'ambiente e nella protezione della natura.

Tale nuova disciplina si propone di raggiungere due obiettivi: con l'introduzione di un esame di Stato e dell'obbligo di uno studio a carattere interdisciplinare applicativo, successivi al diploma di laurea in scienze naturali, richiedere a chi esercita la professione di dottore naturalista un'ulteriore qualificazione professionale sempre più strettamente legata e corrispondente alle esigenze di tutela ambientale e di protezione della natura; con l'istituzione dell'albo e dell'ordine dei naturalisti, superare una situazione di immotivata discriminazione di questa professione rispetto ad altre, sia in generale che negli interventi multidisciplinari di tutela ambientale, garantendo altresì maggiori possibilità di controllo, con relative sanzioni.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1990 riguardante « modifiche all'ordinamento didattico universitario al corso di laurea in scienze naturali », nella definizione dell'indirizzo generale e didattico di questo corso di laurea è stato già fissato l'obiettivo di attribuire al naturalista un ruolo « sia esso ricercatore, che professionista ».

Ed in particolare, ma non solo, nell'indirizzo « conservazione della natura e delle sue risorse », indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, si precisa che tale indirizzo è finalizzato ad esprimere specifiche competenze del naturalista nello studio, nella progettazione, nella gestione, nell'attività di consulenza relativa a:

parchi e riserve naturali;

musei naturalistici ed orti botanici;

in ogni campo in cui sia richiesta una competenza sulla tutela di specie viventi;

nella conservazione e valorizzazione di beni geologici e paleontologici;

negli studi e nelle valutazioni di impatto ambientale.

La specifica previsione normativa di un ruolo professionale, un così ampio e delicato ambito di intervento, uniti ad un consistente sviluppo sia dei laureati che degli iscritti a questo corso di laurea (in dieci anni gli iscritti sono quasi raddoppiati, sfiorando ormai le 10 mila unità, distribuiti in 26 università su tutto il territorio nazionale, e raggiungendo ormai circa 500 nuovi laureati all'anno), la crescente domanda di questa competenza professionale: tutto ciò rende necessario disciplinare in modo adeguato questa professione.

La legislazione vigente, europea, nazionale e regionale, richiede numerosi, articolati interventi che rientrano nelle competenze della professione di dottore naturalista. In particolare:

*a)* la classificazione e la valutazione del ruolo ecologico delle specie vegetali ed animali, nonché delle caratteristiche geomorfologiche e pedologiche degli ecosistemi naturali e antropizzati, sia terrestri che d'acqua dolce o marini;

*b)* l'esecuzione di censimenti naturalistici del territorio ai fini di pianificazione e di progettazione, con redazione di carte della navigazione, faunistiche, pedologiche, dell'uso del suolo, della situazione agricola e, per le parti di competenza naturalistica, di carte antropologiche, paleontologiche, micropaleontologiche;

*c)* l'elaborazione e la restituzione di dati naturalistici computerizzati: la realizzazione e riproduzione di modelli ecologici di analisi, previsione, tutela e recupero ambientale;

*d)* le ricerche e le sintesi di autoecologia e sinecologia per le parti che richiedono competenze scientifico-naturalistiche;

*e)* le ricerche e le sintesi con finalità di qualificazione ambientale, nei campi della fitosociologia, fitogeografia, geobotanica, zoogeografia ed anche, per la parte di competenza naturalistica, di paleontologia, climatologia, geografia, fisica, geografia umana ed economica, antropologia, paleontologia ed archeologia;

*f)* l'analisi previsionale degli effetti prodotti da agenti inquinanti o sospetti inquinanti sugli ecosistemi e comunità viventi, l'esecuzione di analisi di qualità ambientale mediante l'impiego di singole specie o associazioni di specie, vegetali o animali;

*g)* lo studio, la progettazione, la direzione, la stima, i collaudi, la verifica e la sorveglianza, per gli esperti di carattere naturalistico, delle opere di bonifica dal rumore mediante barriere verdi o miste;

*h)* lo studio, la valutazione ed il bilancio di impatto ambientale, per gli aspetti di carattere naturalistico, nonché lo studio e la raccolta dati per la realizzazione di carte e di mappe di rischio ambientali,

*i)* lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, il collaudo, la verifica, per la parte di competenza naturalistica, degli interventi di tutela, di ripristino ambientale nonché di sistemazione geomorfologica e idrogeologica dei corpi idrici;

*l)* lo studio, la programmazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, il collaudo, la verifica degli interventi naturalistici nella trasformazione e nel migliora-

mento fondiario, nelle opere di bonifica, nell'utilizzazione e regimazione delle acque, per la conservazione del suolo, la prevenzione degli incendi boschivi e la tutela ed il ripristino delle spiagge;

*m)* lo studio, la progettazione e la redazione di piani naturalistici dell'assetto territoriale ed urbanistico e della relativa zonizzazione naturalistica;

*n)* lo studio, la progettazione, la stima, il collaudo di tutti gli interventi naturalistici inerenti la pianificazione, inclusi i piani di conservazione e sviluppo e i piani particolareggiati, la realizzazione di parchi e riserve naturali, oasi di protezione faunistica, aree di rispetto ambientale, parchi fluviali, lagunari, lacustri e marini;

*o)* lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, il collaudo e la verifica delle opere di competenza naturalistica di selezione, semina, messa a dimora e cura di essenze vegetali; l'individuazione, la classificazione e la catalogazione di erbe, arbusti e alberi presenti nell'area considerata ai fini della realizzazione di parchi e giardini urbani e suburbani, aree verdi attrezzate, orti e giardini botanici di utenza pubblica;

*p)* lo studio e l'analisi naturalistica di base, la progettazione in chiave naturalistica dei boschi, dei pascoli e delle loro aree marginali ai fini della tutela, della fruizione, del recupero e della valorizzazione didattica, paesaggistica e socio-economica del territorio e delle sue risorse naturali;

*q)* lo studio, la progettazione naturalistica e la pianificazione di interventi sul patrimonio faunistico del territorio ai fini del ripopolamento, della reintroduzione e del riequilibrio ambientale;

*r)* lo studio, la pianificazione, la progettazione, in ambiente naturale di strutture e percorsi di istruzione, interpretazione ed educazione ambientale o didattico-turistico-ricreativi, nonché la progettazione, la realizzazione e la cura di mostre, musei, centri didattici, erbari, acquari, terrari, espositori riguardanti il campo delle scienze naturali;

*s)* la redazione e gli elaborati grafici e cartografie, i lavori catastali e topografici, sia in ambiente urbano che extraurbano, quando attinenti a problematiche naturalistiche o necessari alla realizzazione e alla integrazione dei punti precedenti;

*t)* la fotointerpretazione e la fotorestituzione relative agli studi progettazioni, e interventi di cui alle lettere precedenti.

La presente proposta di legge prevede all'articolo 1 la definizione della professione di dottore naturalista, i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato e l'istituzione dell'albo dei dottori naturalisti; all'articolo 2 prevede l'istituzione dell'ordine dei dottori naturalisti; all'articolo 3 viene regolata la situazione transitoria, all'articolo 4 si forma l'albo provvisorio ed all'articolo 5 si prevede la nomina da parte dal Ministro di grazia e giustizia di un commissario straordinario incaricato di provvedere alla tenuta dell'albo fino all'insediamento dei suoi organi ordinari; all'articolo 6 si prevede che agli oneri derivanti dall'istituzione dell'albo e dell'ordine dei dottori naturalisti si faccia fronte mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.

Auspico, quindi, che il Parlamento voglia approvare con celerità il provvedimento, al fine di disciplinare con chiarezza una professione che riveste un ruolo di rilievo sulla tutela dell'ambiente.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Attività professionale e albo dei dottori naturalisti).*

1. Formano oggetto della professione di dottore naturalista le attività che hanno attinenza con il campo delle scienze naturali e che richiedono conoscenze interdisciplinari delle problematiche naturalistiche.

2. Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di dottore naturalista è subordinato al superamento di un esame di Stato cui sono ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze naturali e che dimostrino di aver svolto, dopo il conseguimento del diploma di laurea, uno studio naturalistico a carattere interdisciplinare applicativo.

3. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le caratteristiche dello studio a carattere interdisciplinare applicativo di cui al comma 2, sono determinati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

4. Di norma in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito l'albo professionale dei dottori naturalisti al quale sono iscritti coloro che intendono esercitare la professione di cui al comma 1.

5. Per essere iscritti all'albo è necessario:

*a)* essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro della Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

*b)* godere dei diritti civili;

*c)* non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino la radiazione dall'albo, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione;

*d)* essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

*e)* avere la residenza nel territorio della Repubblica.

6. L'iscritto all'albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

7. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, le modalità di iscrizione all'albo, i suoi organi e le loro funzioni, nonché le sanzioni disciplinari, ivi compresi i casi di cancellazione.

ART. 2.

*(Ordine dei dottori naturalisti).*

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei dottori naturalisti, che è istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. L'ordine è strutturato di norma a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

3. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede dell'ordine nell'ambito della stessa regione.

4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità di elezione dei consigli regionali o provinciali dell'ordine e del consiglio nazionale dell'ordine; nonché le funzioni e le modalità di funzionamento dei suddetti organi.

5. Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sull'ordine nazionale dei dottori naturalisti.

ART. 3.

*(Norme transitorie).*

1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, possono essere iscritti all'albo dei dottori naturalisti coloro che posseggono i requisiti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *e)* e che abbiano compiuto, dopo il conseguimento del diploma di laurea in scienze naturali, pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

2. Possono essere altresì iscritti all'albo dei dottori naturalisti i biologi, i geologi, i dottori agronomi, i dottori forestali, gli ingegneri e gli architetti iscritti nei rispettivi albi professionali che abbiano esercitato effettivamente, in modo continuativo o almeno prevalente, per un periodo non inferiore a quattro anni, le attività di cui all'articolo 1, comma 1, che ne facciano domanda entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'albo dei dottori naturalisti comporta la cancellazione dall'albo di originaria provenienza.

ART. 4.

*(Formazione dell'albo provvisorio).*

1. Nella prima attuazione della presente legge una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, alla formazione di un albo nazionale provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento dei consigli dell'ordine. Con lo stesso decreto sono definite le modalità per la formazione dell'albo provvisorio.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, e da quattro membri di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di dottore naturalista oppure che siano titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline con applicazione professio-

nale nel settore naturalistico ed ecologico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, le domande di iscrizione all'albo sono presentate dagli interessati al Ministero di grazia e giustizia.

5. La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.

ART. 5.

*(Commissario straordinario).*

1. Entro un mese dal deposito dell'albo provvisorio, il Ministro di grazia e giustizia provvede alla nomina di un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino all'insediamento dei consigli dell'ordine, nonché ad indire le elezioni di detti consigli.

ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dalla istituzione dell'albo e dell'ordine dei dottori naturalisti si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo.

DDL13-1083
Lire 500